

N. 98394 di Repertorio

N. 22755 di Raccolta

Verbale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di ottobre.

19 Ottobre 2022

In Monza, nel mio studio in Via Manzoni n. 20.

Avanti a me Dottor Mario Erba Notaio, residente in Monza ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e' personalmente comparso il Signor BELLOMI PIERO GIOVANNI, nato a Melegnano il 12 dicembre 1953 (dodici dicembre millenovecentocinquantatre), domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di Presidente della **"SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI MONZA"**, di nazionalita' italiana, con sede in Monza via Lecco n. 11, codice fiscale 94539730153, costituita il 5 novembre 1999 con atto registrato a Monza il giorno 8 novembre 1999 al n. 12262 ed iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Provinciale, al n. 3043 del 12 febbraio 2001.

Il Comparente, della cui identita' personale io Notaio sono certo,

premette

* con verbale in data 11 giugno 2019 n. 95594/21062 di mio repertorio (registrato a Monza e Brianza il 14 giugno 2019 al n. 17855 serie 1T) l'assemblea della **"SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI MONZA"** ha deliberato :

- la modifica dello statuto sociale, al fine di adeguarlo alle novita' apportate dalla Legge 6 giugno 2016 n. 106, dal D.lvo n. 117 del 2 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, c.d. Riforma del Terzo Settore;

* con comunicazione (ai sensi dell'articolo 31 - comma 8 - del D.M. 106/2020) in data 13 settembre 2022 prot. n. 40284/2022, in seguito a verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti in transmigrazione ascritti al proprio ambito territoriale, da parte del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza e' stata richiesta la modifica di alcuni articoli del vigente statuto;

* con il citato verbale in data 11 giugno 2019 l'assemblea ha delegato al Presidente pro-tempore tutti i poteri necessari ed occorrenti:

- per apportare allo Statuto eventuali modifiche;

- per ottenere il riconoscimento della personalita' giuridica.

Tutto cio' premesso, il Comparente da atto che, al fine di ottenere l'iscrizione al RUNTS e il riconoscimento della personalita' giuridica, essendogli stati conferiti i poteri necessari per apportare le modifiche statutarie necessarie con il verbale in data 11 giugno 2019 sopra citato, vengono modificati gli articoli 5, 6, 8, 12, 28 et 38 del vigente statuto cosi' come segue :

" Art. 5 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

5.1 Nessuna opera di carita' e' estranea al Consiglio Centrale. L'Organizzazione, per lo svolgimento della sua attivita', si avvale in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri soci e volontari. Non e' prevista la partecipazione di enti associati.

5.2 Le attivita' di interesse generale esercitate in via principale sono

REGISTRATO PRESSO
UFFICIO TERRITORIALE DI
Monza e Brianza
Il 19 ottobre 2022
al n. 33227 serie 1T
esente

quelle indicate alle lettere A-I-L-M-Q-R-U-V-W-Z dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e cioè: _____

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; — — — — —
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; — — — — —
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; — — — — —
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; — —
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; — — — — —
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; — — —
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; — — — — —
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; — — — — —
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; — — — — —
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. — — — — —

5.3 Il Consiglio Centrale potra' esercitare attivita' diverse da quelle indicate all'articolo 5.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse. Tali attivita' saranno individuate dall'Assemblea."— —

" Art. 6 DIRITTI DEI SOCI E LORO AMMISSIONE

6.1 Sono soci del Consiglio Centrale coloro che, condividendone gli scopi ed accettando il presente Statuto, vivono nella Conferenza la vita di preghiera, di formazione e di azione propria della Società di San Vincenzo De Paoli, partecipando alle riunioni della stessa e privilegiando il contatto personale con chi soffre. — — — — —

6.2 Potranno essere soci anche i minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni. Essi godranno degli stessi diritti previsti per i soci maggiorenni all'art. 6.6, ma non potranno essere eletti ad alcuna carica. Potranno ricevere incarichi particolari, specie in ambito giovanile. _____

6.3 L'ammissione dei nuovi soci, su domanda del richiedente, viene deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Ufficio di Presidenza. Il nuovo socio dovrà effettuare un periodo di formazione, predisposto dalla propria Conferenza o dal Consiglio Centrale.

6.4 L'Ufficio di Presidenza deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato di Conciliazione di cui all'art. 39 del presente Statuto.

6.5 L'appartenenza al Consiglio Centrale viene meno per dimissioni volontarie, o per espulsione.

6.6 I soci hanno diritto, sia nella propria Conferenza che nel Consiglio Centrale, di:

- a) eleggere il Presidente, le altre cariche associative ed organi sociali;
- b) approvare il rendiconto economico-finanziario o il bilancio con le rispettive relazioni annuali;
- c) decidere le scelte operative;
- d) esaminare tutti i libri sociali, recandosi ove gli stessi si trovano, previo appuntamento con il Tesoriere."

"Art. 8 VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA"

8.1 Le prestazioni dei soci e dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

8.2 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni prevalentemente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso, devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

8.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale si svolge la propria attività volontaria.

8.4 L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

8.5 L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8.6 Eventuali persone che volontariamente e gratuitamente vogliono collaborare con l'associazione svolgendo attività pratiche non dovranno versare la quota sociale non avranno alcuno dei diritti specificati all'art. 6.6, non parteciperanno alle riunioni di Conferenza, non effettueranno la visita domiciliare e non saranno eleggibili ad alcuna carica sociale. Il Consiglio Centrale provvederà alla loro copertura assi-

curativa."

" Art. 12 DESTINAZIONE DELLE RISORSE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

12.1 Le risorse economiche raccolte da una Conferenza o dal Consiglio Centrale sono destinate ai "Poveri" e pertanto debbono essere utilizzate direttamente o indirettamente a loro favore. Possono essere accantonate solo in funzione di un preciso progetto o di ben individuate spese e comunque non a fini speculativi.

12.2 Ogni articolazione del Consiglio Centrale e' tenuta, in base ai propri mezzi, a contribuire alle necessita' delle altre. Il Consiglio Centrale potra' chiedere alle Conferenze di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altre Conferenze bisognose od a sostegno di progetti concordati con le prime.

12.3 La Federazione Nazionale potra' chiedere al Consiglio Centrale di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altri Consigli Centrali bisognosi od a favore di iniziative della Confederazione Internazionale nei Paesi piu' poveri.

12.4 E' vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili, avanzzi di gestione e fondi di alcun tipo. Ai soci saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attivita', debitamente autorizzate e documentate.

12.5 In caso di estinzione di una Conferenza i relativi beni saranno trasferiti al Consiglio Centrale.

12.6 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta della legge, alla Federazione Nazionale Italiana della Societa' di San Vincenzo De Paoli ODV o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale."

"Art. 28 ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO CENTRALE

28.1 L'Assemblea del Consiglio Centrale, composta da tutti i soci, e' convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

28.2 L'Assemblea dovra' altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

28.3 Nei casi previsti al punto precedente, in caso di inerzia del Presidente, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Assemblea puo' essere convocata da chi aveva presentato la richiesta stessa.

28.4 L'Assemblea e' convocata tramite lettera contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo posta anche elettronica, almeno quindici giorni prima all'indirizzo indicato dal socio, facendo fede la data di spedizione. Qualora il Consiglio Centrale sia composto da un numero di soci inferiori a cinquecento, nessuno potra' avere piu' di tre deleghe. Qualora invece i soci siano cinquecento o piu', ciascuno potra' avere fino a cinque deleghe.

28.5 Tutte le Assemblee sono "ordinarie", tranne quelle aventi all'Ordine del Giorno la modifica dello statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione, l'elezione delle cariche sociali che sono Assemblee Straordinarie.

Le Assemblee Straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo quanto stabilito nei rispettivi articoli che regolano la materia.

28.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivano maggioranze diverse.

28.7 La votazione e' palese. Avverra' a scrutinio segreto nei casi in cui lo prescriva il presente Statuto o lo richiedano almeno due dei suoi soci.

28.8 L'Assemblea del Consiglio Centrale ha i seguenti compiti:

a) eleggere il Presidente e gli altri organi del Consiglio Centrale, stabilendo il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;

b) stabilire le linee di indirizzo e verificare la loro attuazione, valutando almeno una volta all'anno il servizio fornito e ricercando ogni possibile miglioramento con particolare attenzione ai nuovi tipi di poverta';

c) approvare i rendiconti economico-finanziari o i bilanci consuntivi e preventivi, nei quali debbono comparire i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

d) deliberare l'entita' delle quote sociali, escluse quelle di spettanza della Federazione Nazionale Italiana e della Confederazione Generale Internazionale;

e) eleggere i membri del Comitato di Conciliazione, oppure deliberare di utilizzare l'esistente Comitato di Conciliazione Nazionale;

f) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione e, comunque, qualsiasi spesa eccedente il limite stabilito dalla stessa Assemblea con propria delibera;

g) deliberare l'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore, dandone comunicazione alla Federazione Nazionale;

h) deliberare lo scioglimento del proprio Consiglio Centrale con le maggioranze previste dalla legge;

i) deliberare le modifiche allo Statuto con le modalita' previste all'art. 43;

j) eleggere i membri dell'Organo di Controllo, ove esistente, come previsto all'art. 38;

k) deliberare l'acquisto o la vendita di beni immobili;

l) deliberare sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilita' nei loro confronti; la votazione avverra' a scrutinio segreto.

m) approvare eventuali regolamenti per lo svolgimento dei lavori assembleari.

28.9 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita', gli amministratori non hanno diritto di voto.

" Art. 38 ORGANO DI CONTROLLO

38.1 Qualora il Consiglio Centrale sia iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore dovra' avere un Organo di Controllo – monocratico o collegiale – eletto dall'Assemblea per la durata di cinque anni, rinnovabili.

38.2 L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti

dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro."-----

** Stante quanto sopra si allega al presente atto sotto la lettera "A" lo statuto sociale così come modificato.-----

** Ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore e della acquisizione della personalità giuridica, attesto io Notaio:-----

- la conformità dello Statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017;-----

- di aver verificato la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge, così come confermato da attestazione resa dalla Dott.ssa Claudia Gesualdo (iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza al n. 1782A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 178809) che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".-----

** Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 - commi 3 et 5 - del D.Lgs. 117/2017 e quindi, in particolare, l'esenzione da bollo e dall'Imposta di Registro.-----

-----E
richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparente che lo approva, conferma e sottoscrive con me Notaio, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal Comparente stesso, alle ore undici e quaranta.-----

-----Consta
il presente atto di tre fogli dattiloscritti a' sensi di legge da persona di mia fiducia, per undici facciate intere e parte della dodicesima sin qui.-----

F.to Piero Giovanni Bellomi-----

F.to Mario Erba Notaio

Allegato "A" al n. 98394/22755 di repertorio

STATUTO DELL'ODV SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI

CONSIGLIO CENTRALE DI MONZA

CAPITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E NATURA

1.1 E' costituita l' "ODV Societa' di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Monza", con sede in Monza, denominata in seguito, per brevità, "Consiglio Centrale", avente natura di Associazione di Volontariato.

1.2 La Societa' di San Vincenzo De Paoli e' una organizzazione di laici cattolici fondata a Parigi nel 1833, costituitasi in Italia nel 1842.

1.3 E' apartitica e non persegue alcun fine di lucro.

1.4 Il suo funzionamento e' improntato ai principi di sussidiarietà e di democraticità.

Art. 2 DURATA DEL CONSIGLIO CENTRALE

La durata del Consiglio Centrale e' illimitata.

Art. 3 STRUTTURA E AMBITO TERRITORIALE

3.1 Il Consiglio Centrale di Monza, esperita con successo la procedura di ammissione, fa parte della Federazione Italiana "Societa' di San Vincenzo De Paoli ODV", la quale, a sua volta, fa parte della Confederazione Internazionale della Societa' di San Vincenzo De Paoli.

3.2 Il Consiglio Centrale si articola in gruppi, da sempre chiamati "Conferenze", compresi nel territorio della Provincia di Monza e Brianza esclusi i territori di Barlassina, Bovisio, Briosco, Cesano, Lentate, Meda Seveso.

3.3 Presso la sede del Consiglio Centrale e quella della Federazione Nazionale e' depositato l'elenco delle sedi di tutte le articolazioni del Consiglio Centrale.

Art. 4 FINALITA'

Il Consiglio Centrale si propone di:

a) rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l'impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle cause e delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggior giustizia;

b) accompagnare i propri membri in un cammino di fede attraverso l'esercizio della carità;

c) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in collaborazione con tutti gli Enti pubblici territoriali, tramite le attività specificate nell'articolo 5;

d) sostenere le proprie Conferenze nel perseguimento delle finalità sopra descritte.

Art. 5 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

5.1 Nessuna opera di carità e' estranea al Consiglio Centrale. L'Organizzazione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e volontari. Non e' prevista la partecipazione di enti associati.

5.2 Le attività di interesse generale esercitate in via principale sono quelle indicate alle lettere A-I-L-M-Q-R-U-V-W-Z dell'articolo 5 del Co-

dice del Terzo Settore e cioè:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5.3 Il Consiglio Centrale potrà esercitare attività diverse da quelle indicate all'articolo 5.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse. Tali attività saranno individuate dall'Assemblea.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI E LORO AMMISSIONE

6.1 Sono soci del Consiglio Centrale coloro che, condividendone gli scopi ed accettando il presente Statuto, vivono nella Conferenza la vita di preghiera, di formazione e di azione propria della Società di San Vincenzo De Paoli, partecipando alle riunioni della stessa e privilegiando il contatto personale con chi soffre.

6.2 Potranno essere soci anche i minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni. Essi godranno degli stessi diritti previsti per i soci maggiorenni all'art. 6.6, ma non potranno essere eletti ad alcuna carica. Potranno ricevere incarichi particolari, specie in ambito giovanile.

6.3 L'ammissione dei nuovi soci, su domanda del richiedente, viene deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Ufficio di Presidenza. Il nuovo socio dovra' effettuare un periodo di formazione, predisposto dalla propria Conferenza o dal Consiglio Centrale.

6.4 L'Ufficio di Presidenza deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda puo', entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato di Conciliazione di cui all'art. 39 del presente Statuto.

6.5 L'appartenenza al Consiglio Centrale viene meno per dimissioni volontarie, o per espulsione.

6.6 I soci hanno diritto, sia nella propria Conferenza che nel Consiglio Centrale, di:

- a) eleggere il Presidente, le altre cariche associative ed organi sociali;
- b) approvare il rendiconto economico-finanziario o il bilancio con le rispettive relazioni annuali;
- c) decidere le scelte operative;
- d) esaminare tutti i libri sociali, recandosi ove gli stessi si trovano, previo appuntamento con il Tesoriere.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci devono svolgere la propria attivita' in modo personale, spontaneo, continuativo, volontario e gratuito senza fine di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

7.2 Il loro comportamento, all'interno ed all'esterno del Consiglio Centrale, deve essere animato dallo spirito di carita' cristiana e di solidarieta' umana.

7.3 Le visite a coloro i quali si trovano nel bisogno debbono essere fatte, per quanto possibile, nel loro ambiente, con amicizia, rispetto, cordialita', comprensione ed affetto, preoccupandosi anche delle loro necessita' morali, psicologiche e spirituali.

7.4 I soci debbono tenere un comportamento privato coerente con i principi ispiratori del Consiglio Centrale.

7.5 Ogni socio contribuisce annualmente alle spese per il funzionamento societario a qualsiasi livello, versando la quota associativa nella misura deliberata.

7.6 Nessun socio potra' utilizzare il nome del Consiglio Centrale per iniziative che non siano state deliberate dagli organi competenti.

7.7 I soci per lo svolgimento della propria attivita' sono tenuti a seguire corsi di formazione e di aggiornamento.

7.8 Ogni socio annualmente rinnovera' pubblicamente la promessa di servire i poveri e vivere la vita di Conferenza.

Art. 8 VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

8.1 Le prestazioni dei soci e dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ne' diretto ne' indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarieta' sociale. L'attivita' del volontariato non puo' essere retribuita in alcun modo neanche dal benefi-

ciario.

8.2 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni prevalentemente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso, devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

8.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale si svolge la propria attività volontaria.

8.4 L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

8.5 L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8.6 Eventuali persone che volontariamente e gratuitamente vogliono collaborare con l'associazione svolgendo attività pratiche non dovranno versare la quota sociale non avranno alcuno dei diritti specificati all'art. 6.6, non parteciperanno alle riunioni di Conferenza, non effettueranno la visita domiciliare e non saranno eleggibili ad alcuna carica sociale. Il Consiglio Centrale provvederà alla loro copertura assicurativa.

Art. 9 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI

9.1 Chi non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, potrà essere esonerato, in via cautelare, dai servizi in seno allo stesso, sospeso da tutte le sue funzioni ed eventualmente espulso, e non potrà agire in nome del Consiglio Centrale in nessuna circostanza.

9.2 Il Presidente della Federazione Nazionale, sentito il Presidente del Consiglio Centrale, assunte le opportune informazioni e sentite le parti interessate, sospende cautelativamente il socio, informa subito il Presidente del Consiglio Centrale perché attivi la necessaria procedura e informa il Presidente della Confederazione Internazionale entro quindici giorni.

9.3 Il socio sospeso potrà richiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, che il suo caso sia esaminato dal Comitato di Conciliazione, che deciderà a maggioranza, dopo aver consentito all'interessato di esporre le sue ragioni. Potrà inoltre, nello stesso termine di 60 giorni ricorrere al Presidente Generale Internazionale, dopo la decisione del Comitato di Conciliazione o in alternativa al ricorso stesso.

9.4 Il Comitato di Conciliazione o il Presidente Generale Internazionale potranno revocare la sospensione o trasformarla in espulsione definitiva.

9.5 Il socio che sia receduto o sia stato sospeso od espulso non può pretendere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio del Consiglio Centrale.

Art. 10 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DELLE CONFERENZE

10.1 Analogamente a quanto previsto nell'articolo precedente, la

Conferenza che non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, può essere sospesa in via cautelare e poi espulsa dalla stessa. — — — — —

10.2 Si applicano le procedure e le modalità previste all'art. 9. — — — — —

10.3 La Conferenza sospesa dovrà consegnare al Consiglio Centrale la propria lettera di aggregazione, l'archivio, i libri verbali e contabili, il residuo di cassa e tutte le proprie disponibilità patrimoniali. — — — — —

Art. 11 RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO — — — — —

11.1 Il Consiglio Centrale si avvale per la propria attività di: — — — — —

a) quote associative; — — — — —

b) contributi pubblici e privati; — — — — —

c) donazioni e lasciti testamentali; — — — — —

d) rendite patrimoniali; — — — — —

e) attività di raccolta fondi; — — — — —

f) attività diverse di cui all'articolo 5.3. — — — — —

11.2 A tutti i livelli del Consiglio Centrale verranno tenuti il registro delle entrate e uscite. Il Consiglio Centrale dovrà predisporre il rendiconto finanziario o il bilancio annuale a seconda del volume delle proprie entrate, come previsto all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio di previsione. I registri sono conservati nelle rispettive sedi o in altro luogo idoneo deliberato dal Consiglio Centrale o dalle Conferenze. — — — — —

11.3 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il relativo rendiconto finanziario o bilancio dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. — — — — —

11.4 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. — — — — —

11.5 L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017. — — — — —

Art. 12 DESTINAZIONE DELLE RISORSE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento — — — — —

12.1 Le risorse economiche raccolte da una Conferenza o dal Consiglio Centrale sono destinate ai "Poveri" e pertanto debbono essere utilizzate direttamente o indirettamente a loro favore. Possono essere accantonate solo in funzione di un preciso progetto o di ben individuate spese e comunque non a fini speculativi. — — — — —

12.2 Ogni articolazione del Consiglio Centrale è tenuta, in base ai propri mezzi, a contribuire alle necessità delle altre. Il Consiglio Centrale potrà chiedere alle Conferenze di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altre Conferenze bisognose od a sostegno di progetti concordati con le prime. — — — — —

12.3 La Federazione Nazionale potrà chiedere al Consiglio Centrale di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altri Consigli Centrali bisognosi od a favore di iniziative della Confederazione Internazionale nei Paesi più poveri. — — — — —

12.4 E' vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e fondi di alcun tipo. Ai soci saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attivita', debitamente autorizzate e documentate.

12.5 In caso di estinzione di una Conferenza i relativi beni saranno trasferiti al Consiglio Centrale.

12.6 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta della legge, alla Federazione Nazionale Italiana della Societa' di San Vincenzo De Paoli ODV o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 13 CARICHE

Tutte le cariche all'interno del Consiglio Centrale sono considerate un servizio ai confratelli ed ai poveri, sono prestate a titolo completamente gratuito e non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli strettamente societari.

Art. 14 PERSONALE DIPENDENTE

Le qualita' di socio e quella di volontario esterno sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Consiglio Centrale.

CAPITOLO II

LE CONFERENZE

Art. 15 CONFIGURAZIONE

15.1 Le Conferenze sono il centro dell'azione e della formazione vincentiana. In esse si alimenta la vita spirituale dei soci, si mettono in comune le esperienze e si prende collegialmente ogni decisione.

15.2 Le Conferenze si costituiscono normalmente nell'ambito di una comunita', quale una parrocchia od un gruppo di parrocchie, un centro abitato, un'azienda, una scuola, ecc. Sono al servizio della comunita' e cercano di stimolarne la crescita nel segno della carita' e della solidarieta' e per questo collaborano con altri gruppi ed associazioni. Le Conferenze hanno nel Parroco, in altro Sacerdote, in un religioso, una religiosa oppure in un diacono il proprio Consigliere Spirituale, che non puo' essere eletto ad alcuna carica della Conferenza. In mancanza, il Presidente, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio Centrale, puo' incaricare un'altra persona che abbia ricevuto un'adeguata formazione.

15.3 Le Conferenze si compongono di un numero di soci superiore a tre e inferiore a trenta. Il Consiglio Centrale delibera gli opportuni accorpamenti o suggerisce divisioni.

15.4 Ogni Conferenza e' responsabile delle proprie scelte operative e gestionali. Facendo parte di un unico Consiglio Centrale deve pero' rimanere unita nello spirito e nelle opere a tutte le altre Conferenze, adeguandosi alle direttive del Consiglio Centrale e della Federazione Nazionale, alimentando nel proprio interno lo spirito societario.

15.5 Ogni Conferenza risponde della propria funzionalita' al Consiglio Centrale, con la quale concorda preventivamente iniziative e progetti diversi dall'attivita' ordinaria.

15.6 Ogni Conferenza deve valutare, almeno una volta all'anno, il servizio prestato e deve riflettere sul modo di migliorarlo. Deve studia-

re le tipologie delle nuove povertà ed i metodi per identificare ed avvicinare le persone in stato di necessità'. — — — — —

15.7 Ogni Conferenza elabora annualmente un rapporto sulle proprie attività ed un rendiconto economico-finanziario, che verranno trasmessi entro il 28 febbraio, unitamente al versamento delle quote associative, al Consiglio Centrale. — — — — —

Art. 16 ISTITUZIONE ED ESTINZIONE DI CONFERENZE — — — — —

16.1 L'istituzione di una Conferenza deve essere deliberata dal Consiglio Centrale. — — — — —

16.2 L'istituzione deve essere comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, alla Confederazione Generale Internazionale, la quale delibererà l'avvenuta istituzione emettendo una apposita "Lettera di Aggregazione" alla Società'. — — — — —

16.3 Le Conferenze di nuova istituzione devono essere dedicate ad un Santo o Beato Patrono, ad esclusione di San Vincenzo De Paoli e del Beato Antonio Federico Ozanam. — — — — —

16.4 L'estinzione di una Conferenza è deliberata dal Consiglio Centrale. Verrà comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, sino alla Confederazione Generale Internazionale. — — — — —

Art. 17 RIUNIONI DELLE CONFERENZE — — — — —

17.1 Le riunioni debbono tenersi ogni settimana o al massimo ogni due settimane, in spirito di fraternità, semplicità e gioia cristiana. — — — — —

17.2 Ogni decisione viene adottata a maggioranza dei presenti. — — — — —

17.3 Della riunione e delle decisioni adottate è redatto apposito verbale, conservato nella sede o in altro luogo idoneo deliberato dalla Conferenza. — — — — —

17.4 Ogni riunione deve sempre comprendere i seguenti punti: — — — — —

a) La preghiera di inizio e di fine; — — — — —

b) Una lettura spirituale, che i presenti sono invitati a commentare, o una meditazione partecipata; — — — — —

c) La lettura e l'approvazione del verbale della riunione precedente; — — — — —

d) La lettura e l'approvazione dei conti presentati dal Tesoriere, con indicazione dei fondi disponibili e delle spese effettuate; — — — — —

e) La relazione delle visite fatte alle famiglie ed alle persone nel bisogno, seguita da una discussione volta a sempre migliorare i servizi resi dalla Conferenza; — — — — —

f) L'assegnazione da parte del Presidente, sentiti tutti i presenti, delle visite e dei compiti da effettuarsi prima della riunione successiva. Le visite saranno effettuate preferibilmente da due persone; — — — — —

g) Una colletta segreta; — — — — —

h) L'esame della eventuale corrispondenza; — — — — —

i) Informazione su avvenimenti societari a tutti i livelli; — — — — —

j) Informazione su avvenimenti sociali, ecclesiali, amministrativi e politici riguardanti gli ambiti di intervento della Conferenza. — — — — —

Art. 18 PRESIDENTE — — — — —

18.1 Ogni Conferenza elegge tra i suoi membri, con voto segreto, nel corso di una riunione appositamente convocata, il proprio Presidente. Per la validità dell'elezione, è necessario che abbiano votato almeno i due terzi degli aventi diritto e che l'eletto abbia superato la metà delle preferenze espresse. — — — — —

18.2 Il verbale della elezione, con le schede di votazione, deve essere trasmesso entro trenta giorni al Consiglio Centrale, il cui Presidente, coadiuvato dal Segretario, verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro della Conferenza entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo al Presidente uscente ed a quello eletto.

18.3 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

18.4 Il Presidente e' il rappresentante della Conferenza. E' eleggibile qualsiasi socio maggiorenne, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta.

18.5 L'incarico ha la durata di tre anni. Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta, per ugual periodo. Successivamente, allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, dovrà essere sostituito. Potrà essere rieletto dopo una "vacatio" di almeno tre anni.

18.6 L'incarico e' incompatibile con la posizione di "ordinato in sacris" e con incarichi di carattere politico. In caso di partecipazione ad elezioni per cariche politiche, il Presidente e' sospeso dalla sua funzione e sostituito dal Vice Presidente sino alla data delle elezioni stesse.

18.7 Non e' consentito essere contemporaneamente Presidente di più Conferenze, o di una Conferenza e del Consiglio Centrale.

18.8 Il Presidente:

a) propone entro la riunione successiva alla sua elezione le candidature del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, ed eventuali altri collaboratori che saranno eletti dai membri della Conferenza tra i suoi membri;

b) e' il responsabile della compilazione del rendiconto morale e finanziario annuale;

c) coordina l'attività della Conferenza e cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla stessa.

Art. 19 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo o con sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico fisici che gli impediscono di svolgere la propria funzione, indicando entro due mesi nuove elezioni.

Art. 20 TESORIERE

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale ed ha cura della conservazione dei registri contabili.

Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.

Custodisce le risorse finanziarie della Conferenza, nei modi deliberati dalla stessa e in ogni caso tenendole rigorosamente separate da quelle personali.

Art. 21 SEGRETARIO

Il Segretario redige il verbale delle riunioni, utilizzando apposito registro.

Annota le generalita' complete dei soci, la data di adesione e cessazione di appartenenza alla Societa', comunicandole anche al Consiglio Centrale, provvede alla tenuta dell'archivio.

Art. 22 DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE DEL PRESIDENTE

22.1 Alla scadenza del mandato del Presidente, se la Conferenza non ha provveduto alle elezioni, lo stesso decade dalla carica.

22.2 Il Presidente di Conferenza puo' essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza, con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dei soci della propria Conferenza. Copia del verbale della riunione in cui sia accolta la richiesta di rimozione, deve essere immediatamente trasmessa al Consiglio Centrale.

22.3 L'attivazione di tale procedura deve essere preventivamente richiesta da un membro della Conferenza e posta all'Ordine del Giorno della riunione successiva.

22.4 Il Presidente della Federazione Nazionale Italiana potra', sentito il presidente del Consiglio Centrale, rimuovere dal suo incarico per gravi motivi un Presidente di Conferenza. Quest'ultimo cessera' immediatamente di esercitare le sue funzioni e potra' ricorrere contro la decisione al Comitato di Conciliazione Nazionale o al Presidente Generale Internazionale, analogamente a quanto previsto all'art. 9.

22.5 In tutte le ipotesi previste nel presente articolo, il Presidente sara' surrogato dal Vice Presidente, il quale dovra' provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 23 DIMISSIONI E RIMOZIONE DEL VICE PRESIDENTE, DEL TESORIERE E DEL SEGRETARIO

Si applica al Vice Presidente, al Tesoriere ed al Segretario la procedura di rimozione prevista per il Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere verranno immediatamente effettuate nuove elezioni.

Il mandato del nuovo eletto terminera' assieme a quello del Presidente.

CAPITOLO III

CONSIGLIO CENTRALE, COORDINAMENTO REGIONALE E FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 24 CONSIGLIO CENTRALE

24.1 Il Consiglio Centrale deve comprendere almeno cinque Conferenze, composte complessivamente da almeno quaranta soci, salvo che sia stata ottenuta una deroga a tale limite da parte della Federazione Nazionale.

24.2 Il Consiglio Centrale puo' nominare Responsabili di zona o di settore di attivita', aventi compiti di coordinamento e di raccordo con il Consiglio Centrale.

24.3 Sono Organi del Consiglio Centrale:

- l'Assemblea;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato di Conciliazione.

Art. 25 COORDINAMENTI REGIONALI O INTERREGIONALI

25.1 Quando nella regione esistono almeno tre Consigli Centrali verra' costituito un Coordinamento Regionale.

25.2 Quando nella regione esistono meno di tre Consigli Centrali gli stessi si uniranno ai Consigli Centrali di una regione limitrofa costituendo un Coordinamento Interregionale, salvo che nelle isole.

25.3 I Consigli Centrali con piu' di 100 soci esistenti in regioni prive di altri Consigli Centrali o nelle isole potranno non entrare in alcun coordinamento Regionale o Interregionale. I loro Presidenti faranno parte del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale.

25.4 Qualora in una regione esistano almeno otto Consigli Centrali e vi sia necessita' di avere rapporti con enti a livello regionale, potra' essere costituita una Federazione Regionale. A tutti gli effetti interni della Federazione Nazionale, il Presidente della Federazione Regionale sara' equiparato al Coordinatore Regionale o Interregionale.

25.5 I compiti e le funzioni dei Coordinamenti o delle Federazioni Regionali sono specificati nello Statuto della Federazione Italiana.

Art. 26 FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

L'unita' tra tutte le Conferenze ed i Consigli Centrali d'Italia e' assicurata dalla Federazione Nazionale Italiana.

Art. 27 COMPITI DEL CONSIGLIO CENTRALE

27.1 Il Consiglio Centrale e' al servizio delle Conferenze per aiutarle a realizzare gli obiettivi statutari. Rispetta le linee guida deliberate dalla Federazione Nazionale Italiana, a cui risponde della propria funzionalita'.

27.2 Il Consiglio Centrale:

a) anima, sostiene ed incoraggia l'azione delle Conferenze, e coordina l'attivita' delle Conferenze impossibilitate a perseguire le finalita' proprie, ricercando le eventuali risorse umane per il loro raggiungimento;

b) promuove la loro partecipazione alla vita della chiesa locale e la loro collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti al loro livello;

c) mantiene costanti rapporti con le Conferenze, visitandole con frequenza e riunendole periodicamente tra loro; verifica inoltre la loro operativita';

d) cura la formazione dei vincenziani, mediante corsi organizzati in proprio o promossi da altri organismi pubblici o privati, nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Federazione Nazionale Italiana;

e) suscita la creazione di nuove Conferenze;

f) gestisce servizi ed opere rispondenti agli scopi del Consiglio Centrale, direttamente o tramite una Conferenza all'uopo delegata;

g) favorisce la nascita di nuove iniziative;

h) collabora con le istituzioni pubbliche e private operanti al proprio livello;

i) partecipa, al suo livello territoriale, a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altri enti del Terzo settore, collaborando con gli stessi per la realizzazione di iniziative comuni; ove necessario ne promuove la creazione;

j) puo' curare la pubblicazione di periodici, stampati e sussidi audiovisivi.

sivi finalizzati agli scopi della Società di San Vincenzo De Paoli. — — —

Art. 28 ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO CENTRALE — — — — —

28.1 L'Assemblea del Consiglio Centrale, composta da tutti i soci, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. — — — — —

28.2 L'Assemblea dovrà altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci ai sensi dell'art. 20 del codice civile. — — — — —

28.3 Nei casi previsti al punto precedente, in caso di inerzia del Presidente, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Assemblea può essere convocata da chi aveva presentato la richiesta stessa. — — — — —

28.4 L'Assemblea è convocata tramite lettera contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo posta anche elettronica, almeno quindici giorni prima all'indirizzo indicato dal socio, facendo fede la data di spedizione. Qualora il Consiglio Centrale sia composto da un numero di soci inferiori a cinquecento, nessuno potrà avere più di tre deleghe. Qualora invece i soci siano cinquecento o più, ciascuno potrà avere fino a cinque deleghe. — — — — —

28.5 Tutte le Assemblee sono "ordinarie", tranne quelle aventi all'Ordine del Giorno la modifica dello statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione, l'elezione delle cariche sociali che sono Assemblee Straordinarie. — — — — —

Le Assemblee Straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo quanto stabilito nei rispettivi articoli che regolano la materia. — — — — —

28.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivano maggioranze diverse. — — — — —

28.7 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo prescriva il presente Statuto o lo richiedano almeno due dei suoi soci. — — — — —

28.8 L'Assemblea del Consiglio Centrale ha i seguenti compiti: — — —

a) eleggere il Presidente e gli altri organi del Consiglio Centrale, stabilendo il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza; — — — — —

b) stabilire le linee di indirizzo e verificare la loro attuazione, valutando almeno una volta all'anno il servizio fornito e ricercando ogni possibile miglioramento con particolare attenzione ai nuovi tipi di povertà; — — — — —

c) approvare i rendiconti economico-finanziari o i bilanci consuntivi e preventivi, nei quali debbono comparire i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; — — — — —

d) deliberare l'entità delle quote sociali, escluse quelle di spettanza della Federazione Nazionale Italiana e della Confederazione Generale Internazionale; — — — — —

e) eleggere i membri del Comitato di Conciliazione, oppure deliberare di utilizzare l'esistente Comitato di Conciliazione Nazionale; — — —

f) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione e, comunque, qualsiasi spesa eccedente il limite stabilito dalla stessa Assemblea con propria delibera; — — — — —

- g) deliberare l'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore, dandone comunicazione alla Federazione Nazionale; — — — — —
- h) deliberare lo scioglimento del proprio Consiglio Centrale con le maggioranze previste dalla legge; — — — — —
- i) deliberare le modifiche allo Statuto con le modalita' previste all'art. 43; — — — — —
- j) eleggere i membri dell'Organo di Controllo, ove esistente, come previsto all'art. 38; — — — — —
- k) deliberare l'acquisto o la vendita di beni immobili; — — — — —
- l) deliberare sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilita' nei loro confronti; la votazione avverra' a scrutinio segreto. — — — — —
- m) approvare eventuali regolamenti per lo svolgimento dei lavori assembleari. — — — — —

28.9 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita', gli amministratori non hanno diritto di voto. — — — — —

Art. 29 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CENTRALE — — — — —

29.1 Il Presidente del Consiglio Centrale e' eletto dall'Assemblea tra i soci maggiorenni, preferibilmente di eta' inferiore ad anni settanta. Il suo mandato dura tre anni. — — — — —

29.2 Alla scadenza, il Presidente potra' essere rieletto una sola volta per ugual periodo. Allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilita' di servizio, solo in casi eccezionali, e dopo aver tentato inutilmente di effettuare le elezioni, il Presidente della Commissione Elettorale potra' richiedere alla Federazione Nazionale di prorogare il mandato del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza per un anno. — — — — —

29.3 Con adeguato anticipo l'Ufficio di Presidenza Consiglio Centrale nomina una Commissione Elettorale composta da tre soci, che ha il compito di: — — — — —

- a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati; — — — — —
- b) predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi diritto al voto; — — — — —
- c) stabilire tempi e modi della votazione. — — — — —

29.4 Il voto deve avvenire a scrutinio segreto in una Assemblea appositamente convocata o a mezzo posta. — — — — —

29.5 La Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede, compila il verbale di elezione e lo trasmette unitamente all'elenco degli aventi diritto al voto fornito dal Consiglio Centrale, alla lista elettorale contenente le annotazioni di avvenuta partecipazione al voto, alla Federazione Nazionale. Copia del verbale viene inviata anche al Coordinatore Regionale. Le schede elettorali dovranno essere conservate dal Consiglio Centrale per tutta la durata del mandato, a disposizione per eventuali verifiche. — — — — —

29.6 Nel caso in cui alla prima votazione nessuno dei candidati ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, la votazione dovra' essere ripetuta nella stessa Assemblea, restringendo la scelta tra i due candidati che avevano riportato il maggior numero di voti, bastando per essere eletto la maggioranza dei votanti. — — — — —

29.7 Il Presidente della Federazione Nazionale, coadiuvato dal Segretario verifica la regolarita' dell'elezione. In caso risultino irregolarita' o siano segnalate da parte di un altro membro del Consiglio Centrale entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo alla Commissione Elettorale ed al Presidente eletto.

29.8 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto puo' proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

29.9 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti il Consiglio Centrale e:

a) compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica;

b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Centrale e dell'Ufficio di Presidenza;

c) vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

e) in caso di necessita' e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, dopo aver consultato i membri del proprio Ufficio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

f) verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;

g) rappresenta legalmente il Consiglio Centrale nei confronti di terzi ed in giudizio;

h) e' membro di diritto del Coordinamento Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e dell'Assemblea della Federazione Nazionale;

i) nomina il Consigliere Spirituale, in accordo con la competente autorita' religiosa;

j) esamina, con la collaborazione del Tesoriere e del Segretario, i rendiconti finanziari e morali delle Conferenze e, dopo averne informato l'Ufficio di Presidenza, li trasmette con un commento al Coordinamento Regionale/Interregionale o alla Federazione Regionale;

k) potra' stabilire dei limiti di spesa oltre i quali le Conferenze dovranno richiedere un preventivo parere di un incaricato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale o di un esperto da lui designato;

l) visita personalmente, o tramite un proprio delegato, le Conferenze, intervenendo almeno una volta all'anno alle loro riunioni, tenendo cosi' vivo il collegamento e fornendo eventuali aiuti;

m) potra' in qualsiasi momento avere accesso ad ogni tipo di corrispondenza che la Conferenza abbia spedito a nome della Societa';

n) promuove lo spirito vincenziano presso i giovani, eventualmente nominando un incaricato di eta' preferibilmente inferiore ai trentacinque anni;

o) autorizza il rimborso delle spese sostenute dai soci in conformita' a quanto previsto all'art. 12.4.

29.10 in caso di morte, assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, analogamente a quanto previsto all'art. 19.

29.11 Si applicano al Presidente del Consiglio Centrale gli articoli 18.6 e 22, sostituendo "Consiglio Centrale" a "Conferenza". Il Presi-

dente del Consiglio Centrale sara' inoltre dichiarato decaduto qualora non convochi regolarmente l'Assemblea o l'Ufficio di Presidenza del proprio Consiglio Centrale o non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Coordinamento Regionale o a tre assemblee consecutive della Federazione Nazionale Italiana. In tutte le ipotesi sopra previste, il Presidente sara' sostituito dal Vice Presidente, il quale dovra' provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 30 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CENTRALE

30.1 L'Ufficio di Presidenza e' composto dal Presidente del Consiglio Centrale, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, oltre ad almeno un altro socio. I suoi componenti diversi dal Presidente sono eletti tra i soci dall'Assemblea nella stessa riunione e con le stesse modalita' previste per l'elezione del Presidente nell'articolo precedente. La durata del loro incarico e' di tre anni, sempre rinnovabili. Qualora il Presidente non termini il suo mandato, verra' eletto unitamente al successore, un nuovo Ufficio di Presidenza.

30.2 Fanno altresì parte dell'Ufficio di Presidenza, i Responsabili di zona o di settore di attivita', se esistenti, senza diritto di voto.

30.3 Puo' far parte dell'Ufficio di Presidenza qualsiasi socio maggiorenne, che non sia coniuge o parente in linea retta con il Presidente.

30.4 L'Ufficio di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovra' avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

30.5 La riunione puo' anche avvenire tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti.

30.6 L'Ufficio di Presidenza e' validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti.

30.7 L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui il presente Statuto prescriva maggioranze diverse.

30.8 La votazione e' palese. Avverra' a scrutinio segreto nei casi in cui lo richieda un membro.

30.9 Tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza diversi dal Presidente saranno dichiarati decaduti in caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Ufficio stesso e potranno essere rimossi con la stessa procedura prevista all'art. 23 con votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea del Consiglio Centrale.

30.10 In caso di decesso, dimissioni, decadenza od esclusione di un membro dell'Ufficio di Presidenza diverso dal Presidente, il Presidente stesso provvedera' alla sua provvisoria sostituzione e l'Assemblea eleggera' il nuovo componente, nella prima riunione utile.

Art. 31 COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) coadiuvare il Presidente in ogni sua attivita';
- b) predisporre il rendiconto economico-finanziario o il bilancio consuntivo, nonche' il bilancio annuale di previsione corredati dalle relazioni del Tesoriere, da sottoporre entrambi all'Assemblea del Consiglio Centrale;

- c) predisporre le linee guida annuali da sottoporre all'Assemblea;— —
- d) attuare le linee guida approvate dall'Assemblea;— — — — —
- e) determinare il programma di lavoro e la sua attualizzazione, in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea del Consiglio Centrale;— — — — —
- f) deliberare la stipula di convenzioni con l'Ente Pubblico, nel rispetto delle leggi e normative statali e regionali, quando e' necessario ed utile per gestire servizi e/o realizzare progetti. Delle convenzioni stipulate dal Consiglio Centrale deve essere data preventiva informazione al Coordinatore Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e poi trasmessa copia al Presidente della Federazione Nazionale; — — — — —
- g) deliberare spese anche di straordinaria amministrazione entro il limite stabilito dall'Assemblea come previsto all'art. 28.8 lett. f;— — —
- h) deliberare l'assunzione, il licenziamento e stabilire le mansioni dell'eventuale personale dipendente secondo le esigenze del Consiglio Centrale stesso;— — — — —
- i) nominare i membri della Commissione Elettorale, come previsto all'art. 29.3;— — — — —
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci;— — — — —
- k) deliberare l'istituzione di nuove Conferenze operanti nel proprio territorio, trasmettendo la richiesta di aggregazione come previsto all'art. 16.2;— — — — —
- l) deliberare la chiusura delle Conferenze, comunicandolo alla Federazione Nazionale;— — — — —
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessita' e di urgenza;— — — — —
- n) decidere di agire o resistere in giudizio nonche' transigere e conciliare anche avanti organismi di mediazione;— — — — —
- o) deliberare l'accettazione di eredita' con beneficio di inventario e donazioni;— — — — —
- p) compiere tutte le attivita' necessarie o utili per il conseguimento delle finalita' del Consiglio Centrale, che non siano di competenza specifica di altri organi. — — — — —

ART. 32 VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO CENTRALE— — — — —

Il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario svolgono rispettivamente le funzioni specificate agli articoli 19, 20 e 21. :— — — — —

Art. 33 GRUPPI DI SERVIZIO— — — — —

33.1 Nell'ambito del Consiglio Centrale possono essere costituiti gruppi che svolgono attivita' particolari o curano l'approfondimento di specifiche problematiche con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza alle altre Conferenze, per le quali rappresentano supporto e punto di riferimento. — — — — —

33.2 La loro costituzione deve essere approvata dall'Ufficio di Presidenza e ne deve essere data informazione all'Assemblea ed al Coordinamento Regionale. — — — — —

Art. 34 OPERE E STRUTTURE OPERATIVE INTERNE — — — — —

All'interno del Consiglio Centrale possono esistere opere o strutture

gestite direttamente dal Consiglio Centrale stesso o tramite proprie Conferenze, che non possono svolgere attivita' commerciale. — — —

Art. 35 DELEGATI REGIONALI GIOVANI — — — — —

Tutti i soci di eta' inferiore ai trentacinque anni, parteciperanno all'elezione di un Delegato Regionale Giovani del Coordinamento Regionale o Interregionale o Federazione Regionale, il quale fara' parte di diritto del Comitato Nazionale Giovani della Federazione Nazionale. — — — — —

Il Delegato Regionale Giovani, e' eletto con le modalita' previste nell'articolo 27.11 dello Statuto della Federazione Nazionale. — — — — —

CAPITOLO IV — — — — —

CONSIGLIERE SPIRITUALE — — — — —

Art. 36 CONSIGLIERE SPIRITUALE — — — — —

Il Consiglio Centrale deve essere assistito da un Consigliere Spirituale, opportunamente scelto tra i sacerdoti, i religiosi, le religiose oppure i diaconi, in accordo con la competente autorita' religiosa. — — — — —

Art. 37 COMPITI — — — — —

Il Consigliere Spirituale, annunciando la Parola custodisce e promuove la comunione all'interno del Consiglio Centrale. — — — — —

Partecipa, senza diritto di voto a tutte le riunioni delle Conferenze e del Consiglio Centrale. Non puo' essere eletto ad alcuna carica sociale. — — — — —

Il Consigliere Spirituale del Consiglio Centrale puo' promuovere incontri dei Consiglieri Spiritualisti delle varie Conferenze. — — — — —

CAPITOLO V — — — — —

ALTRI ORGANI STATUTARI — — — — —

Art. 38 ORGANO DI CONTROLLO — — — — —

38.1 Qualora il Consiglio Centrale sia iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore dovra' avere un Organo di Controllo – monocratico o collegiale – eletto dall'Assemblea per la durata di cinque anni, rinnovabili. — — — — —

38.2 L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso puo' esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo e' costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. — — — — —

CAPITOLO VI — — — — —

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI — — — — —

Art. 39 COMITATO DI CONCILIAZIONE — — — — —

39.1 Il Comitato di Conciliazione e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, preferibilmente tra soci con adeguata anzianita' vincenziana e competenze legali. Gli eletti non dovranno ricoprire nessuna carica all'interno del Consiglio Centrale. Qualora il Consiglio Centrale non sia in grado di eleggere quest'organo, potra' affidarne i compiti al Comitato di Conciliazione Nazionale. — — — — —

39.2 Il Comitato di Conciliazione e' l'organo competente per deliberare l'espulsione di un socio nei casi previsti all'art. 9. — — — — —

39.3 Ogni socio ed ogni Conferenza potra' ricorrere al Comitato di Conciliazione per dirimere eventuali controversie interne al Consiglio Centrale, oltre che per tutti i casi previsti nel presente Statuto. — — — — —

39.4 Tutti i soci, avendo accettato di far parte del Consiglio Centrale e nel rispetto del suo buon nome e delle finalita' che la ispirano, si impegnano a rispettare le decisioni del Comitato di Conciliazione, evitando di ricorrere all'Autorita' Giudiziaria Ordinaria per tutte le controverse demandate alla competenza del Comitato di Conciliazione. —

39.5 Il ricorso all'Autorita' Giudiziaria in sede civile comportera' l'esclusione automatica dal Consiglio Centrale del socio che l'ha proposta.

Art. 40 LASCITI E DONAZIONI — — — — —

40.1 Il Consiglio Centrale puo' beneficiare di eredita', lasciti, e donazioni immobiliari, se regolarmente iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, tenendo comunque conto delle deliberazioni in materia emanate dall'Assemblea Nazionale. — — — — —

40.2 Nel caso in cui il Consiglio Centrale non sia invece iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, l'acquisizione di eredita', lasciti, e donazioni immobiliari dovra' avvenire tramite l'organismo appositamente costituito, al momento denominato "Associazione la San Vincenzo", riconosciuta con D.P.R. 1532 del 18/12/61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1962, attualmente con sede a Milano – Via Pisacane, 32. — — — — —

40.3 Il Consiglio Centrale qualora sia beneficiario di beni immobili intestati a l' "Associazione la San Vincenzo" diventera' socio di quest'ultima e sara' tenuto al pagamento delle quote regolarmente deliberate ed a rimborsare tutte le spese gestionali afferenti agli immobili. — — — — —

40.4 In ogni caso la vendita di un bene immobile dovra' essere preventivamente deliberata dal Consiglio Centrale, nel corso di un'Assemblea appositamente convocata in cui ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, ed autorizzata dal Presidente della Federazione Nazionale Italiana. — — — — —

Art. 41 EVENTI VINCENZIANI — — — — —

Il Consiglio Centrale celebrera' comunitariamente le cerimonie liturgiche vincenziane durante l'anno. — — — — —

Art. 42 RISPETTO DELLE LEGGI — — — — —

Il Consiglio Centrale e' disciplinato dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto. — — — — —

Art. 43 MODIFICHE DELLO STATUTO — — — — —

Lo Statuto del Consiglio Centrale potra' essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, previa autorizzazione in tal senso della Federazione Nazionale Italiana. — — — — —

ART. 44 REGOLAMENTO — — — — —

Qualora il Consiglio Centrale rediga un proprio regolamento, come consentito all'art. 28.8 lett. m, esclusivamente integrativo del presente Statuto, lo stesso dovra' essere approvato dall'Assemblea con le stesse modalita' previste per lo Statuto e trasmesso al Presidente della Federazione Nazionale. — — — — —

ART. 45 CONFORMITA' ALLE REGOLE INTERNAZIONALI — — — — —

Il presente Statuto e' conforme allo schema di Statuto approvato dalla Federazione Nazionale Italiana della Societa' di San Vincenzo De

Paoli ODV, il quale, a sua volta, ha ricevuto in data 4 marzo 2019 l'approvazione della Sezione Permanente del Consiglio Generale Internazionale. Il suo contenuto deriva dalla "Regle" e dallo Statuto Internazionale della Societa' di San Vincenzo De Paoli ai quali e' allegato. I tre documenti formano un unico documento legale. — — — —

Monza, diciannove ottobre duemilaventidue. — — — — —

F.to Piero Giovanni Bellomi — — — — —

F.to Mario Erba Notaio

Claudia Gesualdo
Dottore Commercialista e Revisore Legale

ALLEGATO "B"
AL N. 98394
22755

La sottoscritta Claudia Gesualdo nata a Monza il 21 febbraio 1989, professionista residente a Vimercate, c.f. GSL CLD 89B61 F704H – iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza al n. 1782A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 178809

attesta

la sussistenza del patrimonio della ODV Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Monza, con sede in Monza, Via Lecco 11, C.F. 94539730153, e che lo stesso alla data odierna non è inferiore ad euro 15.000.

In fede.

Monza, 18 ottobre 2022

Dott. *Claudia Gesualdo*

Claudia Gesualdo

CLAUDIA GESUALDO
Dottore Commercialista - Revisore Legale
c.f. GSL CLD 89B61 F704H - p.i. 08897950963
Via Santa Maria Molgora, 99 - 20871 - Vimercate - MB,
e-mail: claudia.gesualdo@virgilio.it - PEC claudia.gesualdo@pec.it

N. 98393 di Repertorio

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di Ottobre

- 19 Ottobre 2022 -

In Monza, nel mio studio in Via Manzoni n. 20.

Avanti a me Dottor Mario Erba, Notaio residente in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e' personalmente comparsa la Signora :

GESUALDO dott.ssa CLAUDIA, nata a Monza il 21 febbraio 1989, residente in Vimercate via Santa Maria Molgora n. 99, della cui identita' personale io Notaio sono certo, la quale mi ha presentato l'attestazione che precede (relativa alla sussistenza del patrimonio della ODV Societa' San Vincenzo De Paoli, con sede in Monza Via Lecco n. 11), chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta, ammonisco ai sensi di Legge la Comparsante, la quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verita".

E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura alla Comparsante che lo approva, conferma e sottoscrive con me Notaio, omessa la lettura dell'attestazione che precede, per espressa dispensa avutane dalla Comparsante stessa.

Consta il presente atto di un foglio dattiloscritto a' sensi di legge da persona di mia fiducia, per una facciata intera e parte della seconda sin qui.

F.to Claudia Gesualdo

F.to Mario Erba Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo nei miei atti.

Monza, 19 ottobre 2022

F.to Mario Erba Notaio.